

D. Prot 6432
3/3/10



DG EXSVIRIS
Prot. Uscita del 21/01/2010
Numero: 0001159
Classifica:

UFFICIO
DELLA
DISTRIBUZIONE
- 9 FEB. 2010
PROT. N. 84

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
- 1 FEB 2010
PROT. 3307

6432
3/3/10

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Risoluzione 1999/C/56/01 "Strategia forestale dell'Unione Europea";

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM 2006/302 - Un piano d'azione dell'UE per le foreste;

VISTE le risoluzioni del Processo paneuropeo delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE);

VISTO il D.lg. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale";

VISTA la L. n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO il "Programma quadro per il settore forestale" approvato dalla Conferenza Stato Regioni, rep. atti n. 265/CSR del 18 dicembre 2008;

VISTO il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale" approvato dalla Conferenza Stato Regioni, rep. atti n. 63/CSR del 08/04/2009;

CONSIDERATO che i pagamenti per interventi silvoambientali sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvoambientali che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori;

Registrato alla Corte dei Conti il 24 FEB. 2010
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive
registro n. 1 foglio n. 105
IL CONSIGLIERE
Alberto Giacominini



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che il sostegno silvo-ambientale è destinato a compensare impegni volontari per il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali;

CONSIDERATO che per consentire l'attivazione della relativa misura, è necessario disporre di requisiti obbligatori ove non già previsti dalla legislazione nazionale e regionale e che i criteri individuati dal presente D.M. non sostituiscono i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali già esistenti;

CONSIDERATO che gli orientamenti presenti in allegato non modificano la normativa vigente, dovendo essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorità regionali e locali, possano attivare nuovi e pertinenti provvedimenti di gestione forestale come da citato Regolamento comunitario n. 1698/05;

CONSIDERATO che le misure silvoambientali rappresentano un efficace strumento per l'implementazione delle politiche forestali sul territorio in adempimento alle linee strategiche nazionali ed agli impegni internazionali ratificati dall'Italia;

TENUTO CONTO dell'urgenza con cui è necessario apportare le necessarie modifiche ai Programmi di sviluppo rurale al fine di attivare le pertinenti misure silvoambientali nella fase di revisione degli stessi programmi ai sensi del Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio;

Sentita la Conferenza Stato Regioni espressasi nella seduta del 26 novembre 2009

DECRETA

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente decreto individua i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvoambientali" a norma dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

(Obiettivi e criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali)

1) Al fine di assicurare un'efficace attivazione della misura "pagamenti silvoambientali" sono identificati i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali che concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi, articolati in principali ed accessori:

Obiettivi principali:

- Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;
- Maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;
- Protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;
- Aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;
- Mantenimento del paesaggio;
- Salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;
- Miglioramento e prevenzione fitosanitaria.

Obiettivi accessori conseguenti al raggiungimento degli obiettivi principali:

- Miglioramento della produzione legnosa;
- Migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;
- Attivazione di filiere corte;
- Salvaguardia della salute degli operatori.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2) La proposta dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali è indicata nell'Allegato I. In Allegato II è riportato con un quadro sinottico il collegamento tra i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e gli obiettivi prioritari e accessori e le relative tematiche di intervento per la misura silvoambientale.

3) Al fine di attivare la misura pagamenti silvoambientali, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 1 e delle specifiche linee guida, individuano con propri provvedimenti l'elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, ove non previsti dalle vigenti disposizioni e tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, ambientali e selvicolturali locali.

Art. 3

(Entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

a

Il MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali

Visto e registrato al n° 336

Roma 5-2/10 Il Dirigente

ALLEGATO 1 Elenco dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali

Tematica di intervento	Pertinenti requisiti obbligatori
1.1 BASE LINE PER BOSCHI DI NEOFORMAZIONE	
<p>Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale ed autoctona che si sono recentemente insediate a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive; sono spesso anche caratterizzati da una notevole uniformità fitosociologica. Tali neoformazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti una corretta gestione selvicolturale potrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso la pianificazione e la gestione fin dalle fasi di spessina o giovane perticcia, tali formazioni potrebbero in tempi medio lunghi rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane, in particolare per quelle aree con minore acclività e caratterizzate da una maggiore potenzialità dei suoli rispetto al territorio circostante.</p>	
1.1.1 Gestione dei boschi di neoformazione	<p><i>La gestione dei boschi di neoformazione non è allo stato attuale soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco. Di fatto, la prassi nella gestione di tali aree è guidata da motivazioni di carattere economico: gli interventi, quando effettuati, sono orientati a utilizzare con tassi più elevati le specie di maggiore valore economico, rilasciando specie spesso alloctone e/o di scarso interesse commerciale. Spesso mancano interventi di tipo culturale che indirizzino le formazioni pioniere verso tipologie forestali stabili. Le norme regionali o le PMPF non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni. Spesso la gestione è assente o sporadica.</i></p>
1.2 BASE LINE PER GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI	
<p>Per i boschi cedui sono da intendere in questo contesto tutte le formazioni boschive di origine agamica (moltiplicazione vegetativa). Queste formazioni sono quindi costituite essenzialmente da polloni, la cui gestione riguarda solamente la parte epigea. Le forme di trattamento si differenziano a seconda che si abbiano formazioni di ceduo coetaneo (semplice o matricinato) e di ceduo disetaneo (o a sterzo). Quest'ultima, seppure rappresenti una situazione più stabile dal punto di vista ecosistemico, è oggi raramente adottata perché economicamente non sostenibile. Tali formazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti, una corretta gestione selvicolturale potrebbe consentire di contribuire al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso pianificazione e gestione, tali formazioni potrebbero rappresentare una risorsa economica ed energetica importante per le aree rurali e in particolare per la montagna.</p>	
1.2.1 Turno dei cedui	<p><i>La lunghezza minima del turno è definita dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i></p>
1.2.2 Dimensione nei cedui delle aree soggette a taglio	<p><i>L'estensione e la continuità delle aree soggette a taglio è determinata dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i></p>
1.2.3 Tagli intercalari	<p><i>Le norme da rispettare nella esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. Tuttavia tali indicazioni gestionali non prevedono in alcun caso l'obbligatorietà di intervento. Gli interventi, come già ricordato sopra, vengono eseguiti solamente nelle situazioni nelle quali sia evidente la convenienza economica ad intervenire con il taglio. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i></p>
1.2.4 Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	<p><i>I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale. In generale le norme regionali impongono (peraltro con notevoli differenze tra le regioni) per alcune specie ecologicamente significative dei limiti minimi di rilascio, obbligano pertanto nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per mantenere un sufficiente livello di diversità specifica. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale, vale a dire dei livelli minimi di rilascio per ciascuna specie prevista nella normativa.</i></p>
1.2.5 Rilascio di matricine	<p><i>Il rilascio di matricine è determinato dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie sia le dimensioni dei gruppi, in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche e geomorfologiche. Tale regolamentazione, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale e per specie. Vengono in genere preferiti esemplari nati da seme, conservando le specie più rare e meno rappresentate al fine di garantire la permanenza di un bosco misto ecologicamente più stabile. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i></p>
1.2.6 Selezione delle matricine	<p><i>I criteri di selezione delle matricine sono determinati dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie, che le caratteristiche specifiche e dendrometriche. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i></p>

1.3 BASELINE PER GESTIONE DI BOSCHI AD ALTO FUSTO

Per i boschi ad alto fusto, da intendere in questo contesto sono tutte le formazioni boschive di origine gamica soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Tali formazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti, una corretta gestione selvicolturale contribuisce al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità. Inoltre, dal punto di vista "produttivo" (prodotti forestali e servizi socio-ricreativi alla collettività), se opportunamente indirizzate attraverso pianificazione e gestione culturale, nel medio e lungo periodo tali formazioni rappresentano una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per la montagna.

1.3.1 Turno delle fustaie	<i>La lunghezza minima del turno o del periodo di curazione è definito dalla normativa, dai regolamenti o PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo e, soprattutto, per potenziare le funzioni non economiche delle fustaie, è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i>
1.3.2 Dimensione delle aree soggette a taglio nelle fustaie	<i>L'estensione massima delle aree soggette a taglio, per alcuni casi specifici è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di ridurre l'impatto del taglio del soprassuolo. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i>
1.3.3 Interventi intercalari	<i>Le modalità di esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare le caratteristiche culturali ed economiche del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i>
1.3.4 Selezione delle specie soggette ad utilizzo	<i>I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale, permettendo scelte basate sulla redditività dell'intervento o disappunto della salvaguardia di specie più rare, pregiate e/o meno rappresentate. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i>
1.3.5 Intensità e modalità di taglio nella gestione delle fustaie	<i>Il tasso di utilizzazione del bosco è definito dalla normativa dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di efficienza economica è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di governo, specie e formazione forestale. Norme specifiche vengono definite inoltre dalle caratteristiche geomorfologiche delle stazioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.</i>
1.3.6 Identificazione delle piante soggette al rilascio a fini ecologici e paesaggistici	<i>I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.</i>

1.4 BASE LINE CHE RIGUARDANO CEDUI E ALTOFUSTI

1.4.1 Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità	<i>Le pratiche di ripulitura e gli sfalci sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che prevedono le modalità di esecuzione e/o di divieto dei lavori di taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva per ripuliture a fini protettivi (antincendio e idrogeologico) e per motivi culturali. Le norme, invece, non prevedono nulla in merito all'esecuzione di altri interventi per la tutela della biodiversità. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.</i>
1.4.2 Rilascio di piante morte di grandi dimensioni	<i>Gli obblighi relativi alla asportazione o rilascio delle piante morte sono definite, quando presenti, dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali che definiscono i limiti ad ettaro di presenze arboree morte.</i>
1.4.3 Specie rare e sporadiche	<i>Le prescrizioni per le specie protette sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. La normativa vieta nelle aree forestali l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, salvo casi particolare definiti dalle norme regionali vigenti. Viene inoltre evidenziata la necessità di non arrecare danno diretto o indiretto, con le attività selvicolturali, dei luoghi, e della flora spontanea, anche protetta ai sensi delle leggi vigenti, nazionali e regionali. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalle leggi vigenti.</i>

1.5 BASE LINE PER UTILIZZAZIONI FORESTALI (tecniche di esbosco, carburanti, manutenzioni, ecc.)	
<p>Le tecniche e gli accorgimenti adottati nella organizzazione ed esecuzione degli interventi nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Per quanto riguarda le tecniche di utilizzazione, l'adozione di sistemi che preservano la stabilità del suolo e che non arrecano danno alla vegetazione sottostante, soprattutto nel caso di utilizzazioni in fustaie disetanee (con taglio a scelta) risulta di estrema importanza. Analogamente, l'impiego di carburanti a basso impatto ambientale riduce l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione.</p> <p>Infine, la gestione dei residui di utilizzazione (ramaglie, foglie, cimati) può avere effetti positivi o negativi a seconda dei casi e della specifica situazione ambientale. Tra gli effetti positivi del loro rilascio, predominante è l'apporto di nutrienti al suolo e il micro-habitat che si viene a creare quale elemento di biodiversità, la riduzione dell'impatto superficiale della pioggia e l'aumento del tempo di corruzione riducendo quindi l'erosione superficiale. Di contro, il rilascio di tale materiale può, in situazioni di pendenza elevata e in concomitanza con eventi meteorici importanti, causare danni rilevanti nel deflusso idrico per la possibile occlusione delle luci dei ponti o delle briglie filtranti di piccoli alvei, oppure contenere l'illuminazione del suolo influenzando la rinnovazione naturale e costituire anche causa di innesco o sviluppo di incendi.</p>	
1.5.1 Impatto delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica	<p>Le normali pratiche di esbosco, regolamentate dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali, riguardano strascico, semistrascico o terra con mezzi meccanici, avvallamento con conolette, etc.</p> <p>Nella legislazione vigente non vi sono indicazioni sul sito di allestimento nelle pratiche di esbosco.</p>
1.5.2 Uso di carburanti e lubrificanti a basso impatto	<p>Non esiste nelle norme regionali o nelle PMPF alcun riferimento al tipo di carburanti da utilizzare. La pratica normale è di utilizzare carburanti e lubrificanti standard.</p>
1.5.3 Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni	<p>La gestione del residuo delle utilizzazioni è regolamentato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. La normativa regionale definisce i criteri di gestione dei residui nelle utilizzazioni forestali, prevedendone l'abbruciamento, l'allontanamento dalla tagliata o la concentrazione degli stessi negli spazi liberi o sul letto di caduta, o il rilascio in bosco, sparso o raccolto in andane.</p> <p>I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.</p>

Baseline speciale	
1.6 BASE LINE PER ARBORICOLTURA DA LEGNO	
<p>Per quanto sopra descritto, vengono proposti i seguenti pertinenti requisiti obbligatori, da intendersi come la gestione ordinaria e consuetudinaria del pioppeto nel rispetto della normativa regionale in materia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Impianti monospecifici privi di specie di accompagnamento; 2) Impianti di pioppeto monoclone privo di specie di accompagnamento 3) Esclusione, negli impianti tradizionali, di qualsiasi altra specie legnosa all'impianto, anche se diffusa esternamente al popolamento; 4) Lavorazione andante del terreno 5) Utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci; 	

Nota: per ogni singola baseline individuata nella presente tabella vengono proposte, nel documento tecnico "Criteri e buone pratiche di gestione forestale; Baseline per l'attuazione della misura silvo-ambientale, (Task force foreste, Rete Rurale Nazionale), puntuali ipotesi di intervento.

Allegato 2

Quadro sinottico obiettivi, criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e tematiche di intervento

Obiettivi principali:	Gestione di boschi di neoformazione	Gestione di boschi cedui						Gestione di boschi ad altofusto						Baseline che riguardano cedui ed altofusti			Utilizzazioni forestali			Arboricoltura da legno
	1.1	1.2						1.3						1.4			1.5			1.6
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.5.1	1.5.2	1.5.3	
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mitigazione dei cambiamenti climatici;	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X					X	X	X
Miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;	X		X		X				X		X			X		X				
Maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;	X			X	X					X				X		X			X	
Protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X		X	X
Aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;			X		X	X	X		X	X	X			X		X				
Mantenimento del paesaggio;		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X
Salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Miglioramento e prevenzione fitosanitaria;				X	X					X	X					X	X		X	X
Obiettivi accessori:																				
Miglioramento della produzione legnosa;	X	X	X	X	X	X	X		X	X							X		X	X
Migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;		X		X	X	X	X	X		X	X	X				X	X		X	X
Attivazione di filiere corte;			X	X	X	X	X	X	X	X		X					X		X	X
Salvaguardia della salute degli operatori							X											X		X
Baseline																				
I pertinenti requisiti obbligatori sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
La normativa non prevede tecniche obbligatorie specifiche	X																X	X		X